



TRIBUNALE DI FIRENZE

Sezione Lavoro

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1181/2020

tra

**PAOLO CHERICI
ANGELA MARIA CHERICI
STEFANO CHERICI**

RICORRENTE

e

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE

Oggi **28 ottobre 2022** innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:

Per PAOLO CHERICI Per ANGELA MARIA CHERICI Per STEFANO CHERICI l'avv. BUIANI UMBERTO

Per ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE l'avv. IMBRIACI SILVANO

Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.

Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico.

Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **1181/2020** promossa da:

PAOLO CHERICI (C.F. CHRPLA56T10D612U), **ANGELA MARIA CHERICI** (C.F. CHRNLM63M59D612F), **STEFANO CHERICI** (C.F. CHRSEFN54B23D612K), con il patrocinio dell'avv. BUIANI UMBERTO, con elezione di domicilio in VIA VENTI SETTEMBRE N. 60, FIRENZE, presso il difensore avv. BUIANI UMBERTO

PARTE RICORRENTE

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. FALLACI MARCO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20.05.2020, Paolo, Angela Maria e Stefano Cherici, in qualità di eredi del defunto Piero Cherici (deceduto in Tunisia il 29.04.2017), hanno esposto:

- a) di avere ricevuto, quali eredi del defunto zio Piero Cherici, una nota datata 26.11.2018, con la quale INPS comunicava loro l'indebita percezione, da parte del *de cuius*, dell'assegno sociale n. 4011338, per il periodo 1.04.2006-30.11.2013, per permanenza all'estero, per complessivi euro 54.706,431 (indebito asseritamente comunicato al beneficiario con lettera del 31.12.2013), dei quali l'Istituto chiedeva la restituzione (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte);
- b) di avere ricevuto diffide di pagamento datate 22.01.2020, con le quali INPS chiedeva loro il pagamento della predetta somma (v. doc. n. 12 del fascicolo di parte).

Tanto premesso, i ricorrenti, deducendo il proprio interesse ad agire in accertamento negativo del credito preteso da INPS, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ed eccependo la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle pretese restitutorie dell'istituto previdenziale, hanno chiesto all'intestato Tribunale di: *“a.- preliminarmente accertare e dichiarare che non costituiscono atti idonei ad*

interrompere la prescrizione per le ragioni dedotte in ricorso i seguenti documenti: (i) la lettera 26.11.2018 (doc. 2) su carta intestata INPS indirizzata a Cherici Stefano, Cherici Paolo e Cherici Angela Maria; (ii) la lettera datata 18.10.2013 dell'INPS (doc. 6) indirizzata a Cherici Piero, Viale dei Mille n. 170 Firenze; (iii).- la lettera raccomandata del 16.12.2013 (doc. 7) indirizzata al sig. Cherici Piero al suo indirizzo in Monastir, preso atto della dichiarazione, da parte dei ricorrenti di non conoscere, ex art. 214 comma 2 c.p.c., l'autore della sottoscrizione apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata stessa; b.- nel merito accertare la infondatezza dell'atto di diffida inviato da INPS (doc. 12) a mezzo di raccomandata a.r. singolarmente ai ricorrenti, nella loro presunta qualità di eredi del predetto, avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 54.706,43 per prestazione non spettante su pensione AS dall'01.04.2006 al 30.11.2013; c.- in subordine accertare e dichiarare la estinzione totale del credito preteso da parte convenuta per prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.; d.- in via subordinata ulteriore accertare e dichiarare che il credito richiesto in pagamento ammonta ad Euro 26.167,701 essendosi prescritti, ex art. 2946 c.c., i crediti rappresentati dalle somme richieste in restituzione per il periodo da aprile 2006 a novembre 2010. Con ogni pronuncia accessoria e consequenziale e con vittoria di spese ed onorari.”.

Si è costituito in giudizio INPS, eccependo l'improcedibilità del ricorso e, nel merito, contestando la domanda e chiedendone la reiezione, in quanto infondata, atteso che: a) a seguito di controlli sulla residenza dei titolari di assegno sociale, il Comune di Firenze comunicava all'Istituto previdenziale, in data 1.10.2013, che il sig. Piero Cherici, titolare di assegno sociale dal 1.02.1998, aveva trasferito la sua residenza all'estero (in particolare, in Tunisia, a Monastir, rue Mzali 5000), con iscrizione AIRE del 10.04.2006; b) il *de cuius* aveva trasferito la propria residenza all'estero senza comunicarlo all'INPS, mantenendo la domiciliazione bancaria per il pagamento dell'assegno sociale; c) in data 18.10.2013, INPS sospendeva il pagamento dell'assegno sociale e calcolava l'indebito per il periodo 1.04.2006-30.11.2013, per complessivi euro 54.706,43, inviando richieste di restituzione prima all'indirizzo italiano e poi a quello estero del beneficiario (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte, con allegato avviso di ricevimento, avverso il quale non risulta proposta querela di falso) e, successivamente al decesso del *de cuius*, ai suoi eredi, con lettere del 26.11.2018 e del 22.01.2020; d) alla fattispecie, si applica la prescrizione decennale, trattandosi di una ipotesi di ripetizione di indebito, relativa ad una prestazione assistenziale a carattere continuativo.

In via riconvenzionale, INPS ha, quindi, chiesto all'intestato Tribunale di condannare i ricorrenti, in solido o nelle forme di legge, al pagamento della somma di euro 54.706,43, oltre interessi; con vittoria di spese.

Previo differimento della data della prima udienza, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., parte ricorrente ha depositato la memoria in risposta alla riconvenzionale in data 16.06.2021, eccependo l'irripetibilità delle somme richieste da INPS, per assenza di dolo del beneficiario.

La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

Preliminarmente, è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso formulata da INPS, atteso che il disposto dell'art. 443, secondo comma, c.p.c. trova applicazione soltanto nelle controversie relative a domande proposte da privati contro Enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli Enti stessi (Cfr. Cass. n. 3548/1994; Cass. 6165/1999).

A tal proposito, si evidenzia che, nella fattispecie, INPS ha proposto una domanda riconvenzionale avente ad oggetto la medesima pretesa creditoria oggetto della domanda di accertamento negativo di cui al ricorso.

Venendo al merito, nel caso in esame non è contestato che i ricorrenti siano gli eredi del defunto Piero Cherici, percettore dell'assegno sociale n. 4011338, e che questi abbia trasferito la propria residenza all'estero, precisamente in Tunisia, a Monastir, rue Mzali 5000, dal 10.04.2006, iscrivendosi all'AIRE ed omettendo di comunicare il trasferimento all'estero ad INPS, che apprendeva la circostanza soltanto a seguito della comunicazione proveniente dal Comune di Firenze di cui al doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente.

Non è, pertanto, contestato, nella fattispecie, il venire meno, a decorrere dal 10.04.2006, di uno dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 6 e 7, L. 335/1995 per la percezione dell'assegno sociale (ovvero la residenza in Italia), trattandosi di una prestazione assistenziale non esportabile.

Ciò posto, i ricorrenti hanno eccepito in ricorso la prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle pretese restitutorie di INPS.

A tal proposito, si rileva, con riferimento alla domanda riconvenzionale tempestivamente svolta da INPS, che non si tratta di una domanda di risarcimento del danno da fatto illecito (come prospettato dai ricorrenti, ai fini della applicazione del termine di prescrizione quinquennale), bensì di una domanda di ripetizione di indebito (assistenziale), con la conseguenza che, nella fattispecie, opera il termine di prescrizione ordinario decennale.

Ancora, i ricorrenti contestano che possano essere considerati quali validi atti interruttivi della prescrizione la lettera del 26.11.2018, la lettera del 18.10.2013 e la lettera del 16.12.2013.

Per quanto attiene alla lettera del 18.10.2013, indirizzata a Piero Chierici, via dei Mille n. 170, Firenze, è lo stesso INPS a dare atto che non vi è prova che la stessa sia stata effettivamente ricevuta dal

destinatario (v. pag. n. 3 della memoria di costituzione); al contrario, INPS ha prodotto, con il doc. n. 4 del suo fascicolo di parte, la lettera datata 16.12.2013, indirizzata a Piero Chierici, Monastir, rue Mzali 5000, ed il relativo avviso di ricevimento di Poste Italiane.

A tale ultimo proposito, INPS ha invocato la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (essendo la predetta lettera giunta all'indirizzo del destinatario ed essendo onere di quest'ultimo provare di essere stato senza sua colpa nell'impossibilità di averne notizia); in ogni caso, non si reputa sufficiente, nella fattispecie, la dichiarazione degli eredi di non conoscere la sottoscrizione ivi apposta, ai sensi dell'art. 214, comma 2, c.p.c., in difetto della proposizione della querela di falso avverso le attestazioni compiute dall'agente postale, ex art. 2700 c.p.c.

Si ritiene, pertanto, che la lettera del 16.12.2013 costituisca un valido atto interruttivo della prescrizione decennale, così come la lettera del 26.11.2018 di cui al doc. n. 6 del fascicolo di parte INPS, riconducibile all'ente sulla base dell'intestazione ivi contenuta, con i relativi recapiti e contatti, e pacificamente ricevuta dagli eredi (che rispondevano con lettera del 13.12.2018).

L'eccezione di prescrizione sollevata dai ricorrenti in ricorso deve, pertanto, essere respinta, essendo stati prodotti in giudizio validi atti interruttivi della prescrizione decennale (v. doc. n. 4, 6 del fascicolo di parte INPS, nonché il doc. n. 12 del fascicolo di parte ricorrente).

Ancora, con la memoria in risposta alla riconvenzionale, parte ricorrente ha eccepito l'irripetibilità delle somme richieste da INPS per difetto di dolo del beneficiario, richiamando Cass. ord. n. 13223/2020 (allegata alla predetta memoria), secondo la quale, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito).

Tuttavia, l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato si riferisce ad una fattispecie diversa dalla presente, ovvero all'ipotesi in cui l'*accipiens* abbia già correttamente dichiarato i propri redditi alla P.A. (compilando correttamente le dichiarazioni reddituali) e gli stessi siano, pertanto, conoscibili dall'INPS, sulla scorta delle previsioni degli artt. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003, 15 d.l.

78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Al contrario, nel caso in esame, è pacifico che l'*accipiens* non abbia comunicato ad INPS il trasferimento della propria residenza all'estero e che INPS ne sia venuto a conoscenza soltanto a seguito dell'attivazione di controlli sulla residenza dei pensionati presso il Comune ed il Ministero degli Esteri, con riferimento a dati non altrimenti conoscibili dall'Istituto (come dedotto dall'Istituto in memoria di costituzione), con conseguente configurabilità di una ipotesi di dolo del beneficiario, al quale risulta addebitabile l'indebita erogazione della prestazione.

A tal proposito, si rammenta che il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro (Cass. sent. n. 14347/2010).

Non si applicano, infine, nella fattispecie, relativa ad un indebito assistenziale, in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali (in particolare, l'art. 52 L. 88/1989), le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.

Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di INPS, con la conseguenza che i ricorrenti devono essere condannati alla restituzione a favore dell'INPS della somma complessiva di euro 54.706,43 (non oggetto di specifica contestazione nel *quantum* da parte dei ricorrenti), ciascuno *pro quota* (pertanto, ciascun coerede sarà tenuto al pagamento, a favore di INPS, della somma di euro 18.235,48), oltre interessi.

Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.

Spese

Le spese processuali seguono la soccombenza dei ricorrenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione rigettata o assorbita, così dispone:

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) in accoglimento della domanda riconvenzionale di INPS, condanna Stefano Cherici al pagamento, a favore di INPS, della somma di euro 18.235,48, oltre interessi, condanna Paolo

Cherici al pagamento, a favore di INPS, della somma di euro 18.235,48, oltre interessi, condanna Angela Maria Cherici al pagamento, a favore di INPS, della somma di euro 18.235,48, oltre interessi;

- 3) condanna i ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore di INPS, liquidate in complessivi euro 6.115 per compensi, oltre al 15% sul compenso, all'IVA ed al CPA, se dovute, come per legge, oltre al contributo unificato versato per la domanda riconvenzionale.

Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 28 ottobre 2022

Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri